



## Ordinanza municipale concernente la lotta alla zanzara tigre

IL MUNICIPIO DI LOSONE

Richiamati:

- gli artt. 107 lett. b) e 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC),
- gli artt. 23 e 24 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC);
- l'art. 53 ter del Regolamento comunale del 23 maggio 2001;

**o r d i n a:**

### Art. 1 Scopo

La presente Ordinanza è volta a prevenire e combattere la diffusione della zanzara tigre, *Aedes albopictus*, insetto originario del sud-est asiatico dotato di una grande capacità colonizzatrice, particolarmente fastidioso per le punture dolorose e potenzialmente portatore di malattie infettive.

### Art. 2 Principio

<sup>1</sup> Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta provvedimenti puntuali concepiti appositamente allo scopo specifico e può imporre divieti alla popolazione proporzionati al pericolo.

<sup>2</sup> In particolare esso provvede ad effettuare i trattamenti di propria competenza in aree pubbliche e nelle proprietà del Comune ed emana le disposizioni, decreti e ordini urgenti volti a ingiungere l'esecuzione dei trattamenti da effettuare obbligatoriamente a cura e carico dei privati.

### Art. 3 Obblighi

<sup>1</sup> Sul territorio giurisdizionale del Comune di Losone è in particolare vietato tenere all'aperto contenitori di qualsiasi natura (ad es. secchi, copertoni, bidoni, vasi, taniche, innaffiatoi, ecc.) che possano riempirsi d'acqua, in modo da evitare la formazione di acqua stagnante anche temporanea. Sono esclusi dalla presente disposizione i biotopi con la presenza di pesci e anfibi e le piscine con una capienza superiore ai 200 litri.

<sup>2</sup> I privati, proprietari e inquilini dovranno provvedere a prevenire la formazione di residui di acqua stagnante anche temporanea. A questo scopo è fatto obbligo di:

- a) vuotare settimanalmente l'acqua dei sottovasi o lasciarli prosciugare almeno una volta alla settimana;
- b) vuotare settimanalmente qualunque altro oggetto che possa dar luogo anche a piccole raccolte di acqua (ad es. teli di copertura in plastica, abbeveratoi, piccole piscine per bambini, chiusini inodore, ecc.);

- c) chiudere ermeticamente i bidoni utilizzati per l'irrigazione di orti e giardini;
- d) trattare settimanalmente le piante acquatiche in vaso, i tombini, i pozzetti delle caditoie non chiusi ermeticamente, i canaletti con griglie a scorrimento, ecc., con prodotti a base di *Bacillus thuringiensis israelensis*;
- e) colmare con sabbia o altro materiale adatto fori o cavità di piccole dimensioni in cui l'acqua potrebbe ristagnare per più di una settimana;
- f) controllare che non vi siano ristagni di acqua nelle grondaie e nei tetti piani dovuti all'otturazione degli scarichi;
- g) ogni altro accorgimento atto a evitare la formazione di acqua stagnante.

### **Art. 4 Ordini del Municipio**

<sup>1</sup> Il Municipio, per il tramite dei Servizi da esso incaricati, interviene d'ufficio o su segnalazione al fine di garantire l'applicazione della presente ordinanza.

<sup>2</sup> Gli ordini emanati dal Municipio, dalla Polizia comunale o da altri servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 del Codice penale svizzero (CPS) e dall'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.

### **Art. 5 Inadempienza**

In caso di inadempienza agli obblighi descritti dalla presente Ordinanza o da altre disposizioni o ordini emanati dal Municipio, lo stesso ha la facoltà di provvedere direttamente, anche all'interno di proprietà private, ad eseguire trattamenti e svuotare, rimuovere e/o coprire gli oggetti che causano la formazione di residui di acqua stagnante. I relativi costi saranno addebitati ai privati interessati.

### **Art. 6 Sanzioni**

<sup>1</sup> Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con una multa da Fr. 50.-- a Fr. 10'000.--. La procedura è disciplinata dagli artt. 145 e ss. LOC.

<sup>2</sup> E' riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla speciale legislazione federale o cantonale.

### **Art. 7 Abrogazione**

La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore. Eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 ss LOC non hanno effetto sospensivo.

**IL MUNICIPIO**

\* \* \*

**Approvata dal Municipio con ris. no. 3370 del 18 agosto 2015.**

**Pubblicata all'albo comunale a norma degli art. 192 LOC dal 20 agosto al 18 settembre 2015 compresi.**

**Durante il periodo di pubblicazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.**